

UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO IN VIDEOCONFERENZA

- artt. 83, comma 12 D.L. n° 18/2020, 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.-

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Ferrara
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara
Ordine degli Avvocati di Ferrara
Camera Penale di Ferrara

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Considerato che i citati D.L. dispongono, rispettivamente all'art. 2 co. 7 e all'art. 83 co. 12, che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "*attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo*" (cfr. punto n. 1);

Considerato che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, auspicando che diventi la "*modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Ferrara hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento e delle udienze di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza.
2. Per le udienze di cui al punto 1 viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Casa Circondariale di Ferrara.
3. Il collegamento con l'arrestato avverrà presso il luogo ove il predetto è stato condotto. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., il collegamento col predetto da remoto avverrà nel Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale il soggetto verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto; la polizia giudiziaria provvederà ad indicare tale luogo al difensore.
4. I giudizi direttissimi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.
5. Per le udienze di convalida di arresto e fermo dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari e per gli interrogatori di garanzia che il medesimo magistrato dovrà espletare si procederà in videoconferenza con le modalità tecniche garantite dall'impianto fornito dal Ministero della Giustizia, installato e funzionante presso l'aula B del Tribunale di Ferrara (cd "videoconferenza ministeriale"); il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto, mediante collegamento in videoconferenza con le modalità di cui al punto 2 (mediante piattaforma Teams) anche per tali udienze, a seguito di invito del Giudice che procede.
6. Attesa la sua finalità di prevenzione e contenimento, la modalità di partecipazione da remoto nelle udienze di convalida e direttissimo davanti al Giudice del Dibattimento è da intendere quella prioritaria per tutte le parti; il collegamento dovrà avvenire da luogo che, comunque, consenta il rispetto del principio della riservatezza.
Resta, comunque, garantita al difensore dell'arrestato la facoltà di scegliere, in alternativa alla modalità di partecipazione da remoto, di essere presente presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, l'opzione si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.
7. In caso di impossibilità per ragioni tecniche a procedere con modalità da remoto di cui al punto 2, l'udienza con l'arrestato detenuto presso la Casa Circondariale si terrà in videoconferenza con le modalità tecniche garantite dall'impianto fornito dal Ministero della Giustizia, installato e funzionante presso l'aula B del Tribunale di Ferrara (cd "videoconferenza ministeriale"); le udienze in cui l'arrestato è detenuto in luoghi diversi non attrezzati per le videoconferenze di cui sopra seguiranno le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
8. La fissazione dell'udienza con modalità da remoto di cui al punto 2 dovrà avvenire in orario compatibile con la necessità di verificare eventuali impedimenti tecnici e, quindi, di procedere, se necessario, con le modalità di cui al punto 7; a tal fine, il Pubblico Ministero provvederà ad inviare gli atti per la fissazione dell'udienza nel più breve tempo possibile, in modo da poter garantire la necessità di cui sopra.

9. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC). La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

10. In caso di partecipazione del difensore da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza con il suo assistito attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria (telefonico o altra modalità tecnica idonea), anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario), ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p..

11. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

12. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato);
- alla Cancelleria dell'Ufficio Dibattimento, con valore ai fini di deposito.

Il pagamento dei diritti di copia da parte del difensore viene differito alla fase immediatamente successiva all'udienza.

13. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà, altresì, il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

14. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

15. Nel caso occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni sanitarie per evitare il rischio di contagio.

16. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore, eventuale interprete) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

17. All'inizio dell'udienza il difensore dichiarerà a verbale: 1) di trovarsi in un ambiente riservato, in cui non è presente alcuna persona non legittimata a partecipare attività da compiersi; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità tecniche di partecipazione da remoto all'udienza: al termine dell'udienza, il Cancelliere darà atto nel verbale che le parti si trovano nell'impossibilità di sottoscriverlo non essendo fisicamente presenti nell'aula in cui si trova il Giudice (articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale).

18. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali; le parti avranno facoltà di produrre documenti mediante la funzione dell'applicativo "*condividi*" e di tale attività si darà atto nel verbale d'udienza; le parti provvederanno poi a trasmettere gli stessi via email al fine del loro inserimento nel fascicolo processuale.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 24 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza sanitaria, che sarà comunicata con successivo provvedimento. Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Ferrara, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Ferrara, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per l'Emilia-Romagna, al Comandante della Polizia Locale di Ferrara ed agli altri Comandi di polizia giudiziaria sul territorio del circondario di Ferrara.

Ferrara, 23 marzo 2020


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE




IL PRESIDENTE DEL ~~CONSIGLIO DELL'ORDINE~~ DEGLI AVVOCATI



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

_____ 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

_____ 

TRIBUNALE DI FERRARA
Depositate in Segreteria
il 23 MAR 2020

_____ 